


DOTT. SALVATORE SEMINARA  
VIA MONTEVERGINE, 14  
89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)



**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA**  
**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**  
**VERBALE N. 35 DEL 23/11/2016 DEL REVISORE UNICO**

**OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – CONSORZIO DI BONIFICA**

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di novembre - il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della documentazione ricevuta dalla Responsabile del Settore Tutela Ambiente e Territorio relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Consorzio di Bonifica di € 107,00.

**IL REVISORE**

**Premesso** che l'art. 194 del D.Lgs: 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Premesso** che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organi di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

**Premesso** che il Ministero dell' Interno con la circolare 20 settembre 1993, n. 21/FL definisce il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.

**Premesso** che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002, n°289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n°165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

**Premesso** che la circolare del 28/02/1998 e la conseguente nota interpretativa del 02/08/2007, diramate dalla Procura Generale della Corte dei Conti, unitamente alla norma appena richiamata, demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;

**Vista** la relazione prot. n. 17138 del 21/11/2016 a firma del responsabile Settore Tutela Ambiente e Territorio con la quale il sottoscritto è stato portato a conoscenza della sussistenza del debito fuori bilancio di cui al presente parere e nella quale si da atto di quanto segue:

- che l'Ente è proprietario dei suoli per i quali si necessita il pagamento di tributo dovuto al Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino per la quota consortile;
- che l'Ente del Consorzio di Bonifica non ha inoltrato nei tempi e nei modi previsti le comunicazioni di avviso per il pagamento del tributo per l'anno 2015 e di conseguenza

questo Ufficio ha impegnato solo le somme certe verificate con le segnalazioni degli anni precedenti applicando l'adeguamento ISTAT previsto per legge;

- che le comunicazioni di pagamento di che trattasi non sono mai pervenute bensì è stato inoltrato a questo Comune il relativo avviso di pagamento n. 09420160006816949/000 da parte dell'Agenzia di riscossione della provincia di Reggio Calabria Equitalia Sud SPA;
- che la somma derivante dal debito di euro 107,00 rientra nei debiti certi liquidi ed esigibili;
- che la fattispecie del debito rientra fra quelle previste dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di sicuro arricchimento per l'ente;

**Considerato** che, a prescindere dalle motivazioni addotte, il versamento della quota consortile deriva da obbligo di legge (legge regionale n. 11/2003) e che l'importo di € 107,00 si riferisce a quota capitale del tributo di bonifica;

**Considerato** che in base all'art. 191 Tuel D.Lgs n. 267/2000, gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, Tuel (art. 55, comma 5, legge n. 142/1990). Ai sensi dell'art. 191 comma 4, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

**Considerato** che le suddette procedure configurano la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 194 TUEL poiché il servizio/bene è stato acquisito in violazione del disposto dell'art. 191, non "sussistendo l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5." e che in dette fattispecie l'Ente può riconoscere la legittimità del debito nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dello stesso.

**Considerato** che le somme in oggetto possono essere riconosciute quale quota capitale ai sensi dell'art. 194, comma 1 - lett. e) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 con la conseguente esclusione di oneri per interessi, spese giudiziali, sanzioni, compensi a terzi, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente;

**Appurato**, dal parere della responsabile del servizio economico finanziario, che il debito fuori bilancio di cui al presente parere troverà copertura finanziaria alla missione 1, programma 5, cap. 259, cod. 1.02.01.99.999, voce "Quote Consorzio di Bonifica" per € 107,00;

**Accertato** che il presente riconoscimento dei debiti non pregiudica, in alcun modo, tutte le azioni già intraprese dall'Ente e quelle ancora possibili per l'eventuale recupero delle stesse somme nei confronti di terzi responsabili e/o debitori solidali;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n° F.L. 28/97 del 14/11/1997, con la quale viene stabilito che la proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente che nel caso specifico risulta essere la Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario - prot. n. 17175 del 22/11/2016;

**Vista** la relazione del Settore proponente (Settore Tutela Ambiente e Territorio) con cui si propone il riconoscimento del debito e quindi si esprime parere tecnico favorevole - relazione prot. n. 17138 del 21/11/2016;

### **ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto limitatamente all'importo di € 107,00 quale quota capitale, fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa e richiamando l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente, pertanto i due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento ed a porre in essere tutte le azioni inerenti e conseguenti.

Il Revisore Unico  
